

Avv. Nicola Giudice - Avv. Antonella Bonanno

Via Massimo D'Azeglio n. 27/c - PALERMO

tel. 091/349647 tel/fax 091/305555

N. 743  
Cron. A/8  
23 SET. 2009  
S. 181

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DELLA SICILIA - PALERMO

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI


(nel ricorso n.1214/2009 R.G., Sez. I<sup>a</sup>)

delle Associazioni: **LEGAMBIENTE - Comitato Regionale Siciliano ONLUS**, con sede in Palermo, Via Agrigento 67, C.F. 97009910825, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Arch. Domenico Fontana (nato ad Agrigento il 30 novembre 1967), **LAV - LEGA ANTI VIVISEZIONE ONLUS**, con sede in Roma, Via Piave 7, C.F. 80426840585, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Gianluca Felicetti (nato a Roma il 18 agosto 1963), **E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI**, con sede in Roma, Via Attilio Regolo 27, C.F. 80116050586, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, sen. Carla Rocchi; **tutti** rappresentati e difesi, sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Nicola Giudice ed Antonella Bonanno ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Palermo, Via Massimo D'Azeglio n. 27/c, per mandato a margine sia del ricorso introduttivo del giudizio sia del presente atto

contro

1. **PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81;

Nella mia qualità di legale rappresentante *pro tempore* della LEGAMBIENTE, CRS, nomino per rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, sia uniti che divisi, gli Avv.ti Nicola Giudice ed Antonella Bonanno, eleggendo domicilio presso lo studio del primo, in Palermo, Via Massimo D'Azeglio n. 27/c. Autorizzo altresì gli stessi, ai sensi del D. Lgs. n.196/03, al trattamento dei dati personali per le finalità relative all'adempimento del presente mandato professionale.

  
Vede e pure.  
Avv. Antonella Bonanno  
M

Avv. Nicola Giudice - Avv. Antonella Bonanno

Via Massimo D'Azeglio n. 27/c - PALERMO

tel. 091/349647 tel/fax 091/305555

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DELLA SICILIA - PALERMO

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

(nel ricorso n.1214/2009 R.G., Sez. I<sup>a</sup>)

delle Associazioni: **LEGAMBIENTE - Comitato Regionale Siciliano ONLUS**, con sede in Palermo, Via Agrigento 67, C.F. 97009910825, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Arch. Domenico Fontana (nato ad Agrigento il 30 novembre 1967), **LAV - LEGA ANTI VIVISEZIONE ONLUS**, con sede in Roma, Via Piave 7, C.F. 80426840585, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Gianluca Felicetti (nato a Roma il 18 agosto 1963), **E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI**, con sede in Roma, Via Attilio Regolo 27, C.F. 80116050586, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, sen. Carla Rocchi; **tutti** rappresentati e difesi, sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Nicola Giudice ed Antonella Bonanno ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Palermo, Via Massimo D'Azeglio n. 27/c, per mandato a margine sia del ricorso introduttivo del giudizio sia del presente atto

contro

1. **PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81;

Procura

Nomino e costituisco miei procuratori e difensori, in ogni stato e grado, del presente giudizio compresa la fase esecutiva, sia unitamente che disgiuntamente conferendogli tutti i poteri previsti dall'art. 84 c.p.c., nonché quelli di conciliare, transigere, riscuotere e quietanzare, compresa quella di nominare sostituti, gli avv.ti Antonella Bonanno, Nicola Giudice, eleggendo domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Palermo, via Massimo D'Azeglio, 27/c.

Autorizzo altresì gli stessi, ai sensi del d.lgs. 196/03, al trattamento dei dati personali

Gianluca Felicetti  
Vice a suo.  
Avv. Nicola Giudice

**2. ASSESSORATO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE DELLA REGIONE**

**SICILIANA**, in persona dell'Assessore *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi n.

81

**e nei confronti**

1. della **FEDERAZIONE SICILIANA DELLA CACCIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Alessandra Gazzè, Maurizio Lino e Francesco Mistretta, quali procuratori costituiti nel giudizio principale, in Palermo, Via Libertà n. 181,

2. delle associazioni:

- **A.S.C.N. ASSOCIAZIONE SICILIANA CACCIA E NATURA;**
- **U.N. ENALCACCIA P.T., DELEGAZIONE REGIONALE PER LA SICILIA;**
- **CONSIGLIO SICILIANO DELLA CACCIA, DELLA PESCA, DELL'AMBIENTE, DELLA CINOFILIA E DELLO SPORT;**
- **ASSOCIAZIONE C.P.A. - CACCIA, PESCA, AMBIENTE, SEDE REGIONALE SICILIA;**
- **ARCI CACCIA - COMITATO FEDERATIVO SICILIANO;**
- **ANUU - COMITATO REGIONALE SICILIA;**
- **A.N.C.A. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CACCIATORI;**
- **A.N.L.C. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA;**
- **FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA;**

in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Evola, in Palermo, Via G. Pacini 12;

3. del **PARTITO POLITICO CACCIA E AMBIENTE**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Di Veco, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar, in Palermo, Via Butera n. 6

**per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione**

1) del D.A. 31 agosto 2009, pubblicato in G.U.R.S. n. 41 del 4 settembre 2009, avente ad oggetto "**Modifiche ed integrazioni al decreto 15 aprile 2009, concernente calendario venatorio 2009/2010**" adottato dall'Assessore Regionale per l'Agricoltura e Foreste in (asserita) esecuzione delle ordinanze cautelari nn. 730/09, 731/09 e 732/2009 del 17 luglio 2009, emesse da codesto TAR Sicilia in parziale accoglimento dell'istanza di sospensione formulata nel giudizio principale dalle Associazioni edierne ricorrenti;

2) del D.A. 7 luglio 2009, pubblicato in G.U.R.S. n. 35 del 24 luglio 2009, avente ad oggetto "**Modifiche del decreto 15 aprile 2009, concernente calendario venatorio 2009/2010**", con il quale l'Assessore Regionale Agricoltura e Foreste ha autorizzato la riapertura all'attività di prelievo venatorio, nel periodo 15 ottobre 2009-31 gennaio 2010 incluso, sia nei pantani della Sicilia Sud-Orientale ricadenti nei territori dei Comuni di Noto, Pachino e Portopalo di Capo Passero (SR2) sia nel Lago Trinità ricadente in territorio del Comune di Castelvetro (TP2);

3) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ai provvedimenti sopra indicati.

## FATTO

Con ricorso del 22 giugno 2009 (Ric. n. 1214/2009, Sez. I<sup>a</sup>), le ricorrenti Associazioni Legambiente CRS, L.A.V. ed E.N.P.A. impugnavano innanzi a codesto on.le Tribunale il Calendario Venatorio (C.V.) 2009/2010, nonché il Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011, deducendone la palese illegittimità sotto vari profili e chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione limitatamente alle parti ivi dettagliatamente indicate (per le quali si rinvia al ricorso principale).

Con ordinanza cautelare n. 730 del 17 luglio 2009, questo on.le Tribunale accoglieva *in parte* *qua* la suddetta istanza di sospensione del C.V. 2009/2010, nella parte in cui "...**non prevede ESPRESSAMENTE il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, in buona parte corrispondenti a Z.P.S., come individuate dalle disposizioni in atto vigenti, ai sensi del combinato disposto degli art. 1 c. 5 e 21 c. 2 della legge n. 157/1992...**".

Da ultimo - e per quello che qui ci occupa - con decreto adottato in data 31 agosto 2009, l'Assessore Regionale Agricoltura e Foreste, assumendo di voler procedere all'asserita esecuzione sia della sopracitata ordinanza n. 730/2009, sia delle analoghe ordinanze nn. 731/2009 e 732/2009 (emanate da questa sezione del Tribunale Amministrativo Regionale Siciliano sui ricorsi presentati dalle associazioni ambientaliste), ha rispettivamente e testualmente disposto quanto segue:

- "ART. 1 - ...l'esercizio dell'attività venatoria lungo le rotte di migrazione è vietato nelle aree corrispondenti a Parchi, Riserve, Oasi Naturali, Oasi di protezione e rifugio della fauna, aree demaniali e fondi chiusi di cui all'Allegato B al D.A. n° 634/209 del 15.04.2009 relativo al Calendario Venatorio, nonché nelle aree di cui all'art. 9 dell'allegato A";

- "ART. 2 - Nelle ZPS ricadenti lungo le rotte di migrazione il prelievo venatorio, nelle more dell'adozione dei piani di gestione, è consentito a partire dal 1° ottobre, in adempimento alle misure di conservazione di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17.10.2007 e successive modifiche e integrazioni, così come previsto all'art. 3 dell'Allegato A al Calendario Venatorio 2009/2010";

- "ART. 3 - Negli Ambiti Territoriali di Caccia PA3 (Ustica) e TP4 (Pantelleria) l'attività venatoria è consentita a partire dal 20 settembre 2009";

- "ART. 4 - Nell'Ambito Territoriale di Caccia di TP3 (Isole Egadi), per buona parte rappresentato da aree ZPS ricadenti lungo le rotte di migrazione, l'attività venatoria è consentita a partire dal 1° ottobre 2009";

Non v'è chi non veda come tale provvedimento costituisca una palese violazione piuttosto che "esecuzione" - come presuntivamente dichiarato dall'Amministrazione regionale resistente - di quanto disposto in via cautelare da codesto Tribunale Amministrativo; e ciò per le considerazioni che verranno qui di seguito articolate.

Peraltro, merita in questa sede di essere congiuntamente impugnato anche il precedente D.A. 7 luglio 2009, recante parimenti ad oggetto "**Modifiche del decreto 15 aprile 2009, concernente calendario venatorio 2009/2010**", con il quale l'Assessore Regionale Agricoltura e Foreste ha illegittimamente autorizzato la riapertura e l'esercizio dell'attività venatoria nel periodo 15 ottobre 2009-31 gennaio 2010 incluso, sia nei Pantani della Sicilia Sud-Orientale ricadenti nei territori dei Comuni di Noto, Pachino e Portopalo di Capo Passero (SR2), sia nel Lago Trinità ricadente in territorio del Comune di Castelvetrano (TP2).

Avverso siffatti provvedimenti - i quali risultano inficiati da vizi di legittimità talmente gravi che, ove portati ad esecuzione, determinerebbero un correlativo gravissimo danno di ordine ambientale non solo per la collettività, ma anche per il patrimonio faunistico regionale - si rende pertanto necessario il presente ricorso per motivi aggiunti fondato sui seguenti motivi di

#### **DIRITTO**

In via del tutto preliminare va segnalato che entrambi i provvedimenti impugnati interferiscono indebitamente con l'applicazione sia della Direttiva 92/43/CEE, meglio nota come **Direttiva Habitat**, la quale disciplina la gestione dei Siti della Rete Natura 2000 (ZPS e ZSC) tutelati in virtù della Direttiva medesima, sia della Direttiva 79/409/CEE, nota come **Direttiva Uccelli**, la cui specifica funzione è proprio quella di garantire la sopravvivenza a lungo termine della biodiversità del continente europeo.

E' parimenti noto che, mediante l'applicazione concreta di tali direttive, l'Unione Europea si prefigge a lungo termine l'obiettivo di mantenere e/o ripristinare i vari tipi di habitat naturali (nonchè le varie specie selvatiche ivi esistenti) in uno stato di conservazione soddisfacente, contribuendo per tale via alla salvaguardia della biodiversità.

Per quello che qui strettamente ci interessa, va altresì opportunamente evidenziato che la conoscenza dei movimenti degli uccelli migratori è assolutamente imprescindibile e rilevante sia per la comprensione dell'eco-biologia delle specie, sia in risposta alle molteplici esigenze di tipo applicativo e gestionale.

A titolo meramente esemplificativo, per le specie d'interesse venatorio, i piani di prelievo (sempre ammesso che essi piani siano realmente redatti dalle P.A. competenti) dovrebbero verosimilmente considerare l'andamento spazio-temporale delle popolazioni, mentre per le specie d'interesse conservazionistico, un'appropriata conoscenza dei tempi e delle rotte di spostamento si rivelerebbe decisiva, se non cruciale, per definire programmi di tutela ed indirizzare l'attività gestionale nei siti e nei periodi più appropriati.

L'Italia ha recepito nel proprio ordinamento giuridico prima la Direttiva 79/409/CEE con L. 11 febbraio 1992 n. 157 ("Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") e poi la Direttiva 92/43/CEE con D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 (modificato con DPR 12 marzo 2003, n. 120).

Successivamente, con Decreto Ministero dell'Ambiente del 3 aprile 2000, è stato approvato l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di

Protezione Speciale (ZPS); con diversi decreti dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente è stato divulgato l'elenco delle suddette aree per la Regione Siciliana (vedasi per ultimi D.A. n. 46 del 21.2.2005 e D.A. n. 120 del 5.5.2006 e successivi).

Con D.M. 17 ottobre 2007 sono stati stabiliti i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZPS e ZSC.

Tale decreto è stato da ultimo modificato con Decreto del Ministero dell'Ambiente 22.1.2009 (citato nell'atto impugnato e che aveva sostanzialmente e formalmente abrogato i criteri minimi uniformi in materia di attività venatoria nelle ZPS), il quale tuttavia è stato annullato con recentissima sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 5239 del 25 maggio 2009.

Ciò premesso, occorre comunque articolare i motivi di ricorso a seconda dello specifico provvedimento al quale si riferiscono; e ciò ovviamente con salvezza di tutti i motivi di invalidità derivata dedotti nel ricorso introduttivo del giudizio, da intendersi ripetuti e trascritti.

In particolare:

**A) QUANTO AL D.A. N. 1719 DEL 31 agosto 2009**

**1. Violazione e/o elusione della misura cautelare disposta con ordinanza n. 730/2009 del 17.07.2009 - Sovrapposizione delle aree interessate dalle rotte migratorie ad altri istituti faunistici ed aree protette già istituite - Violazione Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la**

conservazione degli uccelli selvatici, nonché degli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 11 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche - Violazione degli artt. 1, commi 4 e 5, e 21, commi 2 e 3, della L. 11 febbraio 1992 n. 157, e dell'art. 21, comma 2, della L. req. 1° settembre 1997, n. 33 - Eccesso di potere sotto i profili del difetto dei presupposti, del travisamento dei fatti, della illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione, nonché dello sviamento:

Va in primo luogo rilevato che il decreto impugnato, tanto nei contenuti quanto nella *ratio* ispiratrice, costituisce sostanziale elusione e violazione delle ordinanze cautelari nn. 730, 731 e 732 del 17 luglio 2009 emesse da codesto TAR Palermo.

In altri termini, il provvedimento in questione mortifica e svilisce l'esigenza di tutela del patrimonio transnazionale (consacrata nell'art. 1 della L. n. 157/1992) costituito dalle popolazioni selvatiche migratrici che tutto l'ordinamento internazionale impone all'Italia di proteggere.

Ed invero, per inquadrare la odierna materia del contendere nel contesto normativo di riferimento, è d'uopo ribadire che la tutela degli uccelli migratori - benché affidata alle autorità amministrative locali - riguarda notoriamente interessi di rilievo nazionale e sopranazionale (cfr. in questi termini, T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I, 6 luglio 2007, n. 595).

In via generale l'art. 1, comma 1, della L. n. 157/1992, qualifica la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato da tutelare "nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale"; e, come sopra accennato nella esposizione in fatto, la L. n. 157 cit. costituisce recepimento della Direttiva n. 79/409/CEE ("Direttiva del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici").

A proposito della fauna avicola, il terzo considerando di tale Direttiva fissa il principio della rilevanza comunitaria della protezione che deve essere assicurata dai singoli Stati alle specie migratrici ("considerando che gran parte delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri appartengono alle specie migratrici; che dette specie **costituiscono un patrimonio comune e che l'efficace protezione degli uccelli è un problema ambientale tipicamente transnazionale, che implica responsabilità comuni**").

Proprio per la tutela delle specie migratrici l'art. 4, par. 1 e 2, della Direttiva 79/409/CEE, impone agli Stati di individuare apposite zone di protezione speciale (ZPS) **ANCHE - MA NON SOLO, QUESTO E' IL PUNTO! - con riferimento ai luoghi in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione.**

Il livello di protezione garantito dal diritto comunitario non è stabilito in modo definitivo, ma ovviamente si evolve di continuo e può essere incrementato in relazione ai nuovi studi in materia: infatti, l'art. 10 della Direttiva 79/409/CEE prevede che gli Stati favoriscano le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli selvatici, con specifica attenzione alle materie dell'allegato 5.

Tra queste ultime rientrano il "censimento e descrizione ecologica delle zone di particolare importanza per le specie migratrici durante le migrazioni, lo svernamento e la nidificazione" (punto b) e il "censimento dei dati sul livello di popolazione degli uccelli migratori" (punto c).

Queste disposizioni possono essere messe in relazione con l'art. 14 della medesima Direttiva 79/409/CEE, il quale stabilisce che **"gli Stati membri possono prendere misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva"**.

È infine individuata dalla stessa Direttiva Uccelli (artt. 15, 16 e 17) una procedura per introdurre a livello comunitario le modifiche conseguenti al progresso scientifico e tecnico attraverso la consulenza di un apposito comitato tecnico.

Proprio al fine di consentire **più efficacemente** il raggiungimento degli obiettivi comunitari, l'art. 1 comma 5, della L. n. 157/1992, ha affidato alle Regioni **il compito di istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS, oggi ISPRA) specifiche zone di protezione finalizzate al mantenimento e alla sistemazione degli habitat naturali, sia di quelli interni a tali zone sia di quelli a esse limitrofi** (in caso di inerzia è previsto l'intervento sostitutivo dello Stato).

L'art. 21, della L. n. 157, non fa altro che ribadire viepiù siffatto obbligo delle Regioni di istituire **le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna**

(comma 2), vietando la caccia su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione per una distanza di mille metri dagli stessi (comma 3).

Benché l'art. 1 comma 5 della legge 157/1992 fissi un termine di 4 mesi per l'individuazione da parte delle regioni delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione (termine ribadito dall'art. 21, comma 2, della medesima legge), si deve ritenere che anche dopo la prima mappatura vi sia in ogni tempo l'obbligo di introdurre adeguamenti, qualora vengano acquisiti nuovi dati scientifici dai quali emerga l'esigenza di estendere la protezione.

Questa soluzione interpretativa è coerente con il principio di tutela efficace e tempestiva, che pur essendo stato approfondito dalla giurisprudenza comunitaria a proposito del prelievo venatorio in deroga (C.Giust. II Sez. 8.6.2006 C-60/05 WWF Italia punti 45, 46, 47) può essere applicato in ogni caso in cui gli obiettivi ambientali siano messi a rischio dal ritardo nell'intervento dell'autorità preposta alla regolazione.

Secondo la giurisprudenza comunitaria l'individuazione delle zone di protezione non può essere affidata alle scelte discrezionali dell'amministrazione, ma costituisce l'esito di accertamenti tecnici sulle caratteristiche oggettive del territorio; con la conseguenza che necessariamente "...una zona determinata, qualora soddisfi i criteri per essere classificata ZPS, deve essere oggetto di misure di conservazione speciale idonee ad assicurare, in particolare, la sopravvivenza e la riproduzione delle specie di

uccelli menzionate all'allegato I di tale direttiva" (C.Giust. VI Sez. 7.12.2000 C-374/98 Commissione/Francia punto 26).

D'altra parte le procedure amministrative fissate nelle norme interne non possono costituire un ostacolo al conseguimento degli obiettivi di tutela dell'avifauna individuati dal diritto comunitario, come si può desumere in via analogica dalla giurisprudenza intervenuta sul concetto di piccola quantità nel prelievo venatorio (C. Giust. II Sez. 8.6.2006 C-60/05 WWF Italia punti 28 e 29).

Orbene, in dispregio sia della normativa sopra richiamata e di tutti i più elementari principi di tutela dell'avifauna migratrice, sia, ancor prima, delle vincolanti statuizioni emesse da codesto Tribunale in sede cautelare con l'ordinanza n. 730 del 17 luglio 2009, l'Assessore regionale Agricoltura e Foreste, non soltanto ha omesso di applicare ed attuare le disposizioni ed ai principi sopra enunciati, ma li ha gravemente violati - aggirandoli - laddove ha inopinatamente e "tautologicamente" asserito, senza alcuna base scientifica e senza nemmeno avvalersi della consulenza qualificata dell'ISPRA (ex INFS) che invece è chiamato ad esprimersi ex L. 157/1992, che le rotte migratorie COINCIDEREBBERO con le "aree corrispondenti Parchi, Riserve, Oasi Naturali, Oasi di protezione e rifugio della fauna, aree demaniali e fondi chiusi di cui all'allegato "B" al D.A. n° 634/2009 del 15.04.2009 relativo al Calendario Venatorio" (SICI).

In altri termini, con il decreto assessoriale per cui è causa, la P.A. regionale, anziché individuare e perimetrare le aree interessate dalle rotte

migratorie ove istituire il divieto "espresso" di caccia - operazione invero tecnicamente lunga e difficoltosa - ha invece incredibilmente stabilito che nelle aree dove già esiste il divieto di caccia (anche per effetto di altre norme, come Parchi e Riserve, demani forestali, ecc.) sono ricomprese - guarda caso - tutte

### le rotte migratorie della Sicilia!

Quel che è più grave è che, per effetto di siffatta illegittima (ma senza dubbio agevole!) operazione di "sovrapposizione" messa in atto dall'Amministrazione regionale resistente, nemmeno un ettaro di territorio interessato dalle correnti migratorie dell'avifauna è sottoposto a tutela, nonché al divieto di caccia (come per converso avrebbe imposto la puntuale esecuzione dell'ordinanza cautelare emessa da codesto TAR!).

Si tratta di un *modus operandi* decisamente inaccettabile da parte di una P.A. regionale, sol che si consideri che elude palesemente - ed anzi con evidente pervicacia ed arroganza - le disposizioni normative di rango superiore e persino le decisioni della Magistratura amministrativa (oltre ad essere talmente illogico ed assurdo da apparire quasi provocatorio - SIC!).

E' insostenibile, infatti (a titolo di esempio), che i fondi agricoli recintati nei quali (a tutela delle coltivazioni) il proprietario decide di vietare la caccia (art. 24 L.r. 33/1997) piuttosto che le aree del demanio forestale regionale o i parchi urbani e aree turistiche indicate all'art. 9 del Calendario Venatorio, siano aree interessate da rilevanti contingenti migratori...!

Ed in ogni caso, la procedura corretta ed idonea all'uopo prescritta dalla legge prevede i seguenti passaggi:

- l'individuazione delle rotte migratorie deve essere valutata di concerto con l'ISPRA (ex INFS), art. 1 comma 5, L.157/92;
- in tali aree la Regione non deve limitarsi all'imposizione del divieto di caccia ma deve anche provvedere al "ripristino dei biotopi distrutti ed alla creazione di biotopi" al fine di tutelare gli habitat della fauna, art. 1 comma 5, L.157/92.

Per converso, non risulta che a tutt'oggi la Regione Sicilia abbia mai formalmente individuato tali aree né trasmesso al Governo la prescritta relazione annuale sulle misure adottate in questa materia, art. 1 comma 6, L. n. 157/92.

Risulta quindi erroneo e fuorviante l'assunto (cfr. 11° capoverso delle premesse del decreto assessoriale impugnato) secondo cui le disposizioni della legge 157/1992 sulla tutela delle rotte migratorie degli uccelli sarebbero state recepite in Sicilia con l'art. 45 della L. n. 33/1997 che istituisce le "Oasi".

Le aree interessate dalle rotte migratorie sono infatti cosa ben diversa e distinta da tali istituti faunistici: le prime sono previste dalla normativa comunitaria ed hanno lo specifico scopo di tutelare i corridoi naturali utilizzati dagli uccelli migratori; le seconde sono "oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica" (art. 10, comma 8, L. 157/1992) che non sono individuate dall'INFS e, di norma, non sono stabili (potendo essere soppresse o modificate ad ogni aggiornamento del Piano faunistico regionale).

Semmai potrebbe accadere che in determinati territori le due tipologie si sovrappongano: in questo caso sarebbe sicuramente corretto per la P.A. competente utilizzare lo strumento giuridico della istituzione di un'oasi per tutelare anche una rotta migratoria.

Ma è chiaro che trattasi sempre di due istituti normativamente diversi sia per natura che per finalità.

\*\*\*\*\*

Non può inoltre sottacersi che la Sicilia è un territorio CENTRALE nel movimento migratorio della cosiddetta "Rotta italica" attraversata dalle specie che hanno trascorso il loro periodo di svernamento nel Sahel africano concentrandosi a Capo Bon in Tunisia per proseguire, attraversando il Canale di Sicilia, nel resto dell'Italia e dell'Europa continentale.

Il riconoscimento di tale importanza "strategica" è coerentemente considerato dalla stessa Regione siciliana nel Decreto dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e delle Foreste del 12 giugno 2002 (concernente l'individuazione degli interventi di miglioramento ambientale per favorire la riproduzione naturale della fauna selvatica) laddove, a proposito dell'avifauna migratoria viene esplicitamente detto che ***"La nostra regione, come altre aree mediterranee, ha un ruolo di fondamentale importanza in ambito paleartico per la conservazione delle popolazioni di fauna migratoria. Infatti, delle circa 140 specie di uccelli nidificanti in Sicilia, almeno 100 hanno popolazioni sedentarie o parzialmente sedentarie, mentre le altre svernano al di fuori della regione***

mediterranea, in aree sub-sahariane. Le popolazioni di alcune specie svernanti in Sicilia vengono incrementate da popolazioni centro-europee che utilizzano la regione mediterranea per trascorrere i mesi invernali. **Inoltre in autunno giungono nell'isola circa altre 60 specie solamente per svernare.** Ciò posto e considerato che le specie legate ad ambienti boschivi o agli arboreti coltivati mostrano una certa stabilità delle popolazioni svernanti, pur fluttuando di anno in anno in dipendenza di fattori naturali intrinseci, le specie legate agli ambienti umidi sono molto soggette al variare, anche drammatico, della disponibilità di ambienti umidi, strettamente connesse alle precipitazioni autunno-vernine. **Pertanto particolare attenzione dovrà essere riservata alle zone umide, ove non sottoposte a tutela ai sensi della legge regionale n. 98/81 (parchi e riserve naturali). Le zone umide artificiali, ed in particolare gli invasi di ritenuta anche di piccola dimensione, si stanno dimostrando di enorme utilità per gli anatidi."**

Relativamente a **"La migrazione e l'inanellamento degli Uccelli in Sicilia"**, si riportano brevemente alcune considerazioni tratte dalla scheda sulle attività della **Stazione di Inanellamento di Palermo** e pubblicata sul relativo sito internet <http://www.ornitologiasiciliana.it/pdf/Stazioneattivita%20.pdf>: **"Si valuta che il 50% delle circa 500 specie di uccelli finora osservate in Italia sia migratrice; la maggioranza di esse passa anche dalla Sicilia. [...]. La Sicilia, oltre ad essere interessata dal transito di parecchi milioni di uccelli migratori, è anche un**

luogo privilegiato per lo svernamento di grandi contingenti di uccelli, in particolare Passeriformi. La migrazione in Sicilia ha luogo su un ampio fronte, con notevoli concentrazioni in alcune isolette (Passeriformi o Rapaci) e nello Stretto di Messina (soprattutto Rapaci e Cicogne). È verosimile che nelle isolette circumsiciliane il flusso migratorio sia particolarmente visibile, grazie anche alla limitata superficie dei territori insulari. La Sicilia rappresenta di conseguenza una terra ideale per lo studio delle migrazioni". "Ad Ustica, dove tale attività è stata sponsorizzata dalla Provincia Regionale di Palermo, ente gestore della Riserva Naturale di Ustica, sono stati inanellati oltre 22.000 Uccelli in nove anni di attività primaverile e circa 13.500 in sei anni di attività autunnale. A Marettimo, in cinque anni di attività primaverile sono stati inanellati circa 10.000 uccelli e circa 6.000 in quattro anni di attività autunnale".

Il maggiore grado di definizione dei corridoi ecologici a livello regionale in stretta correlazione ai movimenti migratori dovrebbe costituire il necessario approfondimento analitico-conoscitivo sulla presenza nel territorio siciliano delle diverse specie applicando, a livello locale, quanto evidenziato all'art. 1, comma 5, della L. n. 157/1992, attraverso una rete di connessione ecologica e le conseguenti azioni di proposta per l'istituzione di nuove zone di protezione ambientale, e di gestione per il mantenimento e la sistemazione degli habitat naturali il ripristino, il restauro ambientale e l'individuazione di nuovi biotopi, nonché il ripristino di quelli danneggiati.

Tutto all'opposto da tali intenti ed azioni, il decreto impugnato **semplicemente ignora tutto ciò**, contraddicendo altri provvedimenti regionali in materia, e di fatto non garantendo una protezione efficace, completa ed effettiva sia alle specie migratrici sia alle aree interessate dalle rotte migratorie.

Siffatto gravissimo inadempimento dell'Amministrazione regionale siciliana comporta, in definitiva, la sostanziale violazione della Direttiva 79/409/CEE, ma anche il venir meno dell'Italia al rispetto delle Convenzioni internazionali che richiedono il monitoraggio delle popolazioni di uccelli attraverso e nelle aree di tutela delle rotte migratorie; in particolare:

- Convenzione di Ramsar sulle zone umide di importanza internazionale specialmente come habitat per gli uccelli acquatici (1976) (Articoli 2 e 4)
- Convenzione di Berna sulla Conservazione della Fauna Selvatica in Europa e dei suoi habitat naturali (1979) (Articoli 1-4, 10 ed 11)
- Convenzione di Bonn sulla Conservazione delle specie migratrici di animali selvatici (1980) (Articoli 2 e 5)
- Piano d'azione AEWA nell'ambito della Convenzione di Bonn (1999), nonché Direttiva Europea per le Acque 2000/60/EG (2000) (Articolo 6 ed Appendici IV e V).

**2. Violazione e/o elusione, sotto altro profilo, della misura cautelare disposta con ordinanza n. 730/2009 del 17.07.2009 - Omessa tutela delle principali direttrici delle rotte migratorie individuate nel Piano faunistico venatorio 2006/2011- Violazione della Direttiva 79/409/CEE e degli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e**

**11 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 - Violazione degli artt. 1, commi 4 e 5, e 21, commi 2 e 3, della L. 11 febbraio 1992 n. 157, e dell'art. 21, comma 2, della L. reg. sic. n. 33/1997- Eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti, della contraddittorietà, illogicità manifesta e perplessità della motivazione, nonché dello sviamento:**

In maniera del tutto contraddittoria, l'Assessore regionale Agricoltura e Foreste:

a) da una parte rammenta nelle premesse del decreto (v. 12° capoverso, alla voce "Visto") quanto riportato nel vigente Piano regionale Faunistico Venatorio (PRFV) in materia di rotte migratorie e cioè che ***in seno al fenomeno della migrazione di avifauna che interessa il bacino del Mediterraneo tutto il territorio della Sicilia e delle sue isole minori è interessato da importanti flussi migratori. Considerata la situazione orografica complessiva dell'Isola, ed ancor di più quella delle isole minori, dove lo sviluppo in altezza e in estensione delle catene montuose esistenti non costituisce un ostacolo per le rotte di migrazione, nel medesimo territorio non si individuano valichi montani tali da interessare i flussi migratori le cui traiettorie pertanto non ne risentono. Le principali rotte di migrazione vengono così di seguito individuate: Sicilia orientale - Direttrice sud-nord (da Isola delle correnti a Messina)..... Sicilia sud occidentale - Direttrice sud-ovest nord-est (dalle isole Pelagie a Termini Imerese)..... Sicilia settentrionale - Direttrice ovest-nord-est dalle Egadi a Buonfornello***");

b) dall'altra parte però, omette clamorosamente di dare una - sia pur minima - concreta e consequenziale applicazione a siffatte previsioni del PRFVI

Chè anzi, il dispositivo del decreto impugnato risulta formulato in modo palesemente contrastante e decisamente antitetico rispetto alle premesse!

Avendo individuato almeno tre "principali" (quindi nemmeno esaustive) rotte migratorie (**Sicilia orientale - Direttrice sud-nord, Sicilia sud occidentale - Direttrice sud-ovest nord-est e Sicilia settentrionale - Direttrice ovest-nord-est**) - la P.A. regionale si sarebbe dovuta invero preoccupare di sottoporre concretamente tali territori al regime di protezione ex L. n. 157/92 e Direttiva 79/409/CEE, piuttosto che ricorrere al maldestro *escamotage* delle "oasi faunistiche" e delle "zone di ripopolamento e cattura" (SIC!), che garantirebbero comunque - secondo gli infondati ed indimostrati assunti della Regione - quella forma di protezione alle rotte migratorie che codesto Tribunale ha inteso riconoscere in sede cautelare.

Tuttavia delle n. 13 (sic!) piccole oasi istituite ai sensi dell'art. 15 L. r. n. 33/1997 ed elencate nel calendario venatorio, solo pochissime sono situate lungo le predette direttrici migratorie e nessuna è situata, ad esempio, in una isola minore!

Ed invece la gran parte delle rotte migratorie - anche di quelle insistenti nelle "principali" direttrici individuate nel piano - rimangono assolutamente prive di regime di protezione ed anzi accessibili al prelievo venatorio!

Questo dimostra ancora una volta come, lungi dal garantire attuazione alle norme statali e comunitarie sulla tutela della fauna migratrice, la Regione si sia preoccupata prioritariamente, se non esclusivamente, di tutelare gli interessi del mondo venatorio e di non sottrarre territorio e possibilità di consistenti carriere ai cacciatori siciliani...(SIC!).

Inoltre, è utile sottolineare che proprio il PRFV elenca 25 aree di 8 province che "*in considerazione dell'elevato interesse faunistico*" dovevano essere sottoposte a protezione (talune sono aree umide di rilevante interesse per gli uccelli migratori): ebbene, di tali 25 siti solo 5 risultano ad oggi essere stati sottoposti a tutela, mentre nei rimanenti 20 si esercita liberamente la caccia pur essendo "di elevato interesse faunistico".

Anche sotto questo ulteriore profilo non può dunque dubitarsi della radicale illegittimità del provvedimento impugnato.

**3. Violazione e/o elusione, sotto altro profilo, della ordinanza cautelare n. 730/2009 del 17.07.2009 - Omessa istituzione del divieto "ESPRESSO" di caccia nelle ZPS ricadenti lungo le rotte migratorie - Eccesso di potere sotto i profili della illogicità e perplessità della motivazione, nonché del contrasto fra motivazione e dispositivo:**

Com'è noto - e come ribadito da codesto TAR in sede cautelare con l'ordinanza n. 1373/2008, e da ultimo con le ordinanze nn. 730/2009, 731/2009 732/2009 - in Sicilia le rotte di migrazione dell'avifauna sono "*in buona parte corrispondenti a Z.P.S.*".

Orbene, il decreto impugnato, da un lato prende atto nella parte motiva e di tale situazione (vd. 9° cpv. alla voce "Viste") e del fatto che il decreto dell'Assessore regionale al Territorio e Ambiente n. 46/GAB del 21.02.2005 avrebbe individuato "n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS), n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che parecchie aree individuate dalla Regione Siciliana ricadono proprio lungo le rotte di migrazione" (vd. 19° cpv. alla voce "Considerato"); e tuttavia, dall'altro lato, nel dispositivo di cui ai successivi artt. 2, 3 e 4, consente inspiegabilmente la caccia – anche nelle ZPS ove insistono rotte migratorie - a far tempo dal 1° ottobre ovvero dal 20 settembre.

Si tratta di una palese quanto gravissima violazione della L. n. 157/92 e della L.r. n. 33/97 che prevedono espressamente il divieto di caccia nelle aree e nei valichi interessati dalle rotte migratorie ("ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 co.5 e 21 co.2 L.157/92" e art. 21, comma 2, L.r. 33/97), come già ripetutamente rilevato dal TAR con le ordinanze cautelari nn. 1373/2008, 730/2009, 731/2009 e 732/2009.

Infatti, se per le ZPS nelle quali non insistono rotte migratorie si applicano le misure di conservazione di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e ss. mm. ii. (GURI 6 novembre 2007, n. 25), nelle aree in cui sono presenti corridoi naturali delle specie avicole migratrici (siano o meno comprese in ZPS e, comunque, a

**prescindere dalla normativa applicabile alle ZPS) DEVE NECESSARIAMENTE  
ED ESPRESSAMENTE APPLICARSI IL DIVIETO DI CACCIA!**

Sul punto occorre precisare quanto appresso:

- "La direttiva n. 79/409/CEE impone agli Stati di individuare apposite zone di protezione speciale (ZPS) anche con riferimento ai luoghi in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione" (T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 6 luglio 2007, n. 595); "ANCHE", appunto, ma non esclusivamente, potendo sussistere aree individuate come ZPS, ma non interessate dai contingenti migratori (e, viceversa, aree di migrazione non qualificabili come ZPS);
- se da un punto di vista pratico e di individuazione territoriale "occorre considerare che i valichi protetti sono assimilabili alle zone di protezione previste dalla direttiva 79/409/CEE, in quanto fanno parte dell'unitario disegno di tutela delle specie migratorie delineato dal diritto comunitario" (T.A.R. LOMBARDIA, Brescia, Sez. I - 6 luglio 2007, n. 595), ciò non significa che le norme specifiche che vietano la caccia nelle rotte migratorie, possano essere sostituite da quelle meno restrittive operanti per le ZPS non interessate dai contingenti migratori;
- relativamente al concetto di "valichi montani", la teoria sostenuta dalla Regione nel PRFV e ribadita decreto impugnato (cfr. 12° cpv. alla voce "Visto") secondo la quale "non si individuano valichi montani" in base alla "situazione orografica" della Sicilia e delle sue Isole minori, non è condivisibile e, anzi, si appalesa come un ulteriore pretesto per eludere il chiaro disposto normativo.

Ed invero, i criteri oggettivi per individuare i valichi montani da tutelare evono essere squisitamente di tipo geografico e faunistico; appaiono impropri i tentativi di discriminare i valichi montani da quelli collinari utilizzando le definizioni di territori montani contenuti nella vigente normativa (ad esempio la Legge 657/57, o la legge 1102/71), visto che le norme statali sui comuni montani hanno finalità di tipo socio-economico, che non hanno nulla da spartire con l'obiettivo tecnico dell'individuazione concreta dei punti cruciali ove va realizzato il fine di tutelare il passaggio degli uccelli migratori, al fine di contenere un prelievo venatorio indiscriminato;

- sul tema dell'altitudine e della localizzazione dei valichi attualmente risulta noto un solo pronunciamento dell'Autorità giudiziaria amministrativa: con sentenza n. 564 del 25/6/1987 (ancora riferita al quadro normativo della Legge 968/77, ma basata su definizioni presenti anche nell'attuale legislazione), il TAR Liguria ha stabilito che *"nell'accezione comune il valico montano assume eminentemente significato geografico come sinonimo di passo, avvallamento, depressione, che permette il transito da un versante all'altro della montagna o della catena montuosa. E ciò indipendentemente dall'altezza del valico medesimo, che assume l'aggettivazione di montano non in funzione della sua altitudine, ma della caratteristica che gli è peculiare di mettere in comunicazione i versanti opposti dei rilievi montuosi"*. Il TAR Liguria ha altresì ritenuto determinante *"la sola individuazione del sistema orografico della regione interessata e, nell'ambito di esso, l'identificazione secondo le comuni nozioni geografiche delle catene e dei singoli rilievi montuosi con i relativi valichi di intercomunicazione"*. *"La legge, ai fini*

della tutela e della salvaguardia dell'avifauna migratrice, ha inteso considerare tutti i passi montani, ed è infondata la pretesa di limitare il divieto soltanto ai valichi appartenenti ad un determinato spartiacque";

peraltro, l'art. 4, comma 1, del Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 ("Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)") accomuna, proprio ai sensi e per gli effetti della disposizioni della Direttiva CEE 79/409, i valichi montani con le "isole e penisole rilevanti per la migrazione dei passeriformi e di altre specie ornitiche".

Sotto altro aspetto, si evidenzia che il divieto di caccia prima del 1° ottobre di cui all'art. 2 del decreto (a prescindere dalla sua congruità rispetto alla normativa statale e comunitaria di cui sopra) è puramente virtuale!

Infatti, in maniera inspiegabile, il decreto impone tale divieto "nelle ZPS ricadenti lungo le rotte di migrazione": ma omette di indicare quali siano tali ZPS fra le 28 (1) individuate nel territorio della Regione Siciliana dal già citato decreto dell'Assessore regionale al Territorio e Ambiente n. 46/GAB del 21.02.2005!

Così facendo il divieto rimane puramente formale e non ha alcuna efficacia concreta: mancando una individuazione ed identificazione nominale delle ZPS in cui si dovrebbe applicare tale divieto, ciascun cacciatore, in buona fede, si sentirebbe legittimato a cacciare in tutte le 28 ZPS siciliane anche prima della data indicata (e ciò senza considerare che una siffatta previsione, in tali modi e termini,

è del tutto inattuabile ed inapplicabile da parte degli organi di controllo, Corpo Forestale, Vigilanza venatoria, ecc!).

**B) QUANTO AL D.A. N. 1441 DEL 7 LUGLIO 2009**

**1. Violazione degli artt. 2 e 11 della Convenzione di Parigi per la Protezione degli Uccelli del 18 ottobre 1950 (recepita con L. 812/1978), e degli artt. 2, 3, 4 e 10 della Convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (adottata il 19 settembre 1979 e recepita in Italia con L. n. 503 del 5 Agosto 1981) - Violazione degli artt. 1, 2, 6 e 22 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 ("Legge quadro sulle aree protette"), nonché, sotto altro profilo, degli artt. 2, 3 e 4 Direttiva 79/409/CEE e degli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 11 della Direttiva 92/43/CEE - Eccesso di potere sotto i profili della carenza e/o insufficienza di istruttoria, del difetto dei presupposti, della insufficienza ed incongruenza della motivazione, nonché dello sviamento:**

L'articolo 1 del decreto impugnato consente la caccia "dal 15 ottobre 2009 al 31 gennaio 2010 incluso, nei Pantani della Sicilia sud-orientale ricadenti nei territori dei Comuni di Noto, Pachino e Porto Paolo di Capo Passero (SR2)".

I territori in esame costituiscono notoriamente degli habitats di importanza internazionale per la conservazione della fauna e della flora.

Più volte il mondo scientifico e lo stesso Ministero dell'Ambiente si sono espressi nel senso di valutare come atto urgente ed inderogabile quello di

sottoporre e rigorosa protezione, proprio per l'importanza faunistica, queste aree unide della Sicilia.

Nella prima versione del Calendario Venatorio 2009/2010 (D.A. n. 634 del 15 Aprile 2009), impugnata in via principale dalle Associazioni odierne ricorrenti, i suddetti Pantani risultavano preclusi alla caccia, (anche in conformità ai pronunciamenti di codesto TAR in occasione di ricorsi a Calendari Venatori di passate stagioni).

**Con il decreto in esame, invece, la Regione ha fatto incredibilmente ed inspiegabilmente un passo indietro ed ha (ri)autorizzato l'esercizio della caccia poco prima precluso, benché trattasi notoriamente di aree di elevatissimo interesse faunistico da sottoporre a tutela.**

In proposito basti citare i due "Piani d'azione nazionali", elaborati da INFS e Ministero Ambiente, sul Chiurlottello e sul Pollo sultano (Zenatello M. e N. Baccetti (a cura di), 2001 - Piano d'azione nazionale per il Chiurlottello (*Numenius tenuirostris*). Quad. Cons. Natura, 7, Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica - Andreotti A. (a cura di), 2001 - Piano d'azione nazionale per il Pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*). Quad. Cons. Natura, 8, Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica.);

- "Obiettivo specifico: fornire adeguati strumenti di protezione ad altre zone potenzialmente importanti per la specie. Alcuni recenti avvistamenti della specie suggeriscono l'opportunità di intraprendere azioni in almeno due ambiti geografici diversi dai siti chiave. Dovrebbe essere incrementato lo status di protezione

del complesso dei laghi di Lesina e Varano e delle zone umide della Sicilia sud-orientale. L'importanza del primo complesso di zone umide per numerose specie acquatiche rende attuabile anche una designazione Ramsar sulla base di criteri quantitativi (3a e 3c). **Gli interventi proposti per la Sicilia coincidono con quanto suggerito da Andreotti (2001) nel Piano d'Azione nazionale per il Pollo sultano** (cfr.: [http://www.unep-aewa.org/meetings/en/mop/mop4\\_docs/questionnaires/sbc/gcn\\_chiurloftello.pdf](http://www.unep-aewa.org/meetings/en/mop/mop4_docs/questionnaires/sbc/gcn_chiurloftello.pdf));

- "Ad oggi si stima vi siano almeno 460 ha di ambienti ottimali per la nidificazione del Pollo sultano, ubicati principalmente in corrispondenza della costa orientale e meridionale della Sicilia (Fig. 3, Tab. 2) (Andreotti, in stampa). Le aree potenziali più importanti sono ubicate in corrispondenza della foce del Simeto, delle saline di Siracusa, dei pantani della Sicilia sud-orientale e del biviere di Gela"; **"Istituzione della riserva naturale dei pantani della Sicilia sud-orientale ed estensione dei vincoli di tutela esistenti per il Biviere di Gela ai pantani della Piana del Signore - Spinasanta**

Priorità: alta.

Tempi: inizio entro tre anni; durata prevista un anno.

Responsabili: Regione Siciliana.

Programma: nel caso dei pantani della Sicilia sud-orientale occorre istituire la riserva naturale già prevista dalla Regione Siciliana nel Piano dei Parchi e delle Riserve Naturali (Delibera Assessoriale n. 970 del 10.6.1991); per Gela occorre

*includere nei confini della ZPS e della Riserva Naturale i pantani di Piana del Signore - Spinasantà (IBA n. 166).*

*Costi: da definirsi in relazione all'iter procedurale richiesto" (cfr. [http://www2.minambiente.it/sito/settori\\_azione/scn/docs/qcn/qcn\\_pollo\\_sultano.pdf](http://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/scn/docs/qcn/qcn_pollo_sultano.pdf).*

Appare paradossale che, mentre a livello statale ed in funzione di preminenti emergenze naturalistiche i "piani d'azione" ministeriali prevedano di istituire una Riserva naturale dei pantani della Sicilia Sud-orientale con "Priorità alta" e la specifica richiesta di vietare la caccia, la Regione Siciliana sottrae tutela a tali aree e, all'opposto, ve ne consente la caccia!

Alla luce di quanto sopra esposto, risultano violate le norme sopra calendate che impongono anche all'Autorità amministrativa regionale di adottare provvedimenti e misure di conservazione degli habitats, tutela delle specie minacciate (quali, p. es., il chiurliottello ed il pollo sultano), protezione delle aree importanti per la migrazione degli uccelli e, in generale, per la conservazione della biodiversità, della flora e della fauna.

**2. Omessa istituzione del divieto "ESPRESSO" di caccia nelle ZPS ricadenti lungo le rotte migratorie - Violazione Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e degli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 11 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche - Violazione degli artt. 1, commi 4 e 5, e 21, commi 2 e 3, della L. 11 febbraio 1992 n. 157, e dell'art. 21, comma 2, della L.**

**r. n. 33/1997 - Eccesso di potere sotto i profili del difetto dei presupposti e della illogicità ed irragionevolezza della motivazione:**

Si rimanda a quanto esposto al § 3 delle osservazioni precedenti, in quanto i Pantani della Sicilia sud-orientale rappresentano una ZPS di rilevante importanza ornitologica in quanto è sito di importanti rotte migratorie.

Ed invero, nella scheda del formulario "Natura 2000" elaborata ufficialmente dal Ministero dell'Ambiente per la descrizione della ZPS in questione (reperibile al link: [ftp://ftp.scn.minambiente.it/Cartografie/Natura2000/schede e mappe/Sicilia/ZPS\\_schede/ITA090029.pdf](ftp://ftp.scn.minambiente.it/Cartografie/Natura2000/schede_e_mappe/Sicilia/ZPS_schede/ITA090029.pdf)) si legge testualmente: *"Il complesso di pantani della Sicilia sud orientale per la sua posizione riveste un ruolo molto importante per le migrazioni degli Uccelli. In queste aree vengono registrate le massime presenze per la Sicilia di Ardeidi e Scolopacidi, abbondante è anche il passaggio di Anatidi, con presenze inferiori solo a quelle registrate nel golfo di Gela. Il sito comprende realtà territoriali estremamente eterogenee, e soltanto il complesso dei pantani di Vendicari è sottoposto ad adeguate misure di tutela".*

Ne discende che - in base al coordinamento fra la Direttiva 79/409/CEE, la Direttiva 92/43/CEE, e gli artt. 1, commi 4 e 5, e 21, commi 2 e 3, L. 11 febbraio 1992 n. 157, e l'art. 21, comma 2, della L. reg. 1 settembre 1997 n.33 - in tutta l'area nella quale sono situati i predetti Pantani a prescindere dall'appartenenza alla Provincia di Siracusa o Ragusa, la caccia deve essere **TASSATIVAMENTE E**

**SISTEMATICAMENTE** vietata, proprio in osservanza delle citate normative che tutelano i corridoi ecologici migratori.

Il decreto impugnato risulta dunque palesemente illegittimo non soltanto per violazione di legge, ma anche per arbitrarietà ed irragionevolezza della motivazione.

**3. Violazione dell'art. 2 della Convenzione delle Specie Migratrici di Animali Selvatici (conclusa a Bonn il 23 giugno 1979 - Legge di ratifica 25 gennaio 1983, n. 42) - Violazione artt. 1, 2, 3 e 4 Convenzione Internazionale di Ramsar relativa alle Zone Umide di importanza internazionale (conclusa a firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 e recepita con D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448):**

La Convenzione per la Conservazione delle Specie Migratrici di Animali Selvatici (nota anche come CMS o Convenzione di Bonn), intende conservare le specie migratrici terrestri, acquatiche e volatili in tutto il loro areale di distribuzione. Si tratta di un trattato intergovernativo concluso sotto l'egida dell'ONU che conta, all'1/12/04, 88 membri (tra cui l'Italia che l'ha ratificato con la Legge 25 gennaio 1983, n. 42, pubblicata sul Supp. ord. G.U. 18 febb.1983, n.48) in Africa, America Centrale e Meridionale, Asia, Europa e Oceania.

L'art. 2 prevede che *"Le Parti contraenti riconoscono l'importanza della conservazione delle specie migratrici e dei provvedimenti da concordare in questo senso tra gli Stati dell'area di ripartizione, ogni volta che sia possibile ed opportuno; anettono attenzione particolare alle specie migratrici il cui stato di conservazione sia sfavorevole, ed adottano individualmente o di comune intesa i*

provvedimenti atti a conservare le specie ed il loro habitat". Orbene, da quanto esposto in precedenza, risulta palese che l'autorizzazione della caccia nella aree dei pantani di Siracusa si tramutano in una palese violazione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia nel recepire la Convenzione di Bonn.

Per gli stessi motivi risultano violati gli artt. 1, 2, 3 e 4 della **Convenzione internazionale relativa alle Zone Umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici**, meglio nota come Convenzione di Ramsar (firmata in Iran il 2 febbraio 1971 e recepita con D.P.R. 13 marzo 1976 n. 448 "Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971").

**4. Violazione dell'art. 14 della L. r. 33/1997 e dell'art. 10, comma 3, L. n. 157/1992 - Violazione e falsa applicazione del Piano regionale faunistico venatorio 2006-2011 – Eccesso di potere sotto i profili del difetto di adeguata istruttoria, della carenza dei presupposti e dello sviamento:**

Il D.A. n. 1441/2009 motiva la riapertura alla libera caccia della ZPS in questione, richiamando una proposta (meramente) interna della Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa ("che la predetta proposta della RFVA di Siracusa non prevede la chiusura dei pantani ricadenti nel territorio di competenza"), organo tecnico-amministrativo dell'Assessorato **privo di competenze scientifiche**.

Orbene, il sopra calendarato art. 14 della L.r. 33/1997 - in applicazione dell' dell'art. 10, comma 3, della L. n. 157/1992 - prevede che una quota del 25% del

territorio agro-silvo-pastorale (TASP) provinciale debba obbligatoriamente essere destinato alla protezione della fauna e, quindi, precluso alla caccia.

Secondo il vigente Piano Regionale Faunistico Venatorio (PRFV), per la provincia di Caltanissetta (ATC CL1 + ATC CL2) la quota del 25% di TASP ove vietare la caccia ammonta a 52.010 ettari, mentre l'attuale superficie di TASP ove ad oggi è vietata la caccia ammonta a 21.412, ossia ben al di sotto della quota del 25%. Similmente accade per la provincia di Siracusa.

Lo stesso PRFV (capitolo 2.3) stabilisce che, qualora in una Provincia non si sia raggiunta la quota del 25% del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) destinato a protezione con divieto di caccia (Parchi, riserve, oasi, ecc.), occorrerà "estendere al più presto la porzione di territorio sottoposto a protezione"

In totale difformità da tali indicazioni e prescrizioni del PRFV, tutto all'opposto, l'Assessore regionale Agricoltura e Foreste ha invece revocato il divieto di caccia nella ZPS dei Pantani di Siracusa, nonostante PROPRIO in quella provincia non è stata raggiunta la quota del 25% di territorio sottoposto a protezione!

E' grave, inoltre, che si sia fatta prevalere l'esigenza venatoria a non vedersi restringere il territorio di caccia, piuttosto che dare attuazione alla norma che obbliga a vietare la caccia almeno sul 25% di TASP.

In proposito, ogni considerazione in ordine al c.d. "diritto ad esercitare la caccia", risulterebbe ultronea e priva di fondamento, configgendo nettamente con la definizione e il ruolo dell'esercizio venatorio (che è consentito purché non

contrasti con l'esigenza – prioritaria! – di conservazione della fauna selvatica ex art.1, L. n. 157/1992).

Per converso, l'impugnato decreto assessoriale sembrerebbe rovesciare questa impostazione, ponendosi come obiettivo PRIMARIO (?) quello di garantire in via prioritaria - a chi pratica la caccia - il diritto all'esercizio venatorio, a scapito persino della tutela ambientale garantita dall'istituzione di parchi e riserve.

Va ribadito che la quota del 25% del territorio agro-silvo-pastorale regionale da destinare alla protezione della fauna è una quota indicativa e comunque minima e non massima, anche in ossequio alla consolidata posizione della giurisprudenza costituzionale che ha definito il valore "ambiente" come "primario ed assoluto" (Corte Cost. 641/87) ed "insuscettibile di essere subordinato a qualsiasi altro interesse" (cfr. Corte Cost., sent. nn.151-152-153/86).

Il valore AMBIENTE - costituzionalmente garantito - e, con esso, la tutela della fauna selvatica, non possono infatti essere subordinati in alcun modo (più o meno esplicito) agli interessi del mondo venatorio.

Appare sufficientemente dimostrata, quindi, anche la dedotta violazione delle disposizioni di cui all'art. 14 L.r. n. 33/1997 ed all'art. 10, comma 3, L. n. 157/1992.

#### ISTANZA DI SOSPENSIONE:

Dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati sono già derivati, e derivano tuttavia, gravissimi ed irreparabili pregiudizi per l'effettiva ed efficace salvaguardia

sia degli habitats naturali regionali interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, sia dei contingenti migratori che si muovono lungo queste rotte, per i quali dovrebbe operare - sin dal 17 luglio 2009 ed in esecuzione della misura cautelare disposta da codesto on.le Tribunale - il divieto ESPRESSO di caccia.

E' fin troppo evidente che l'operatività di tale divieto presuppone "a monte", da parte della P.A. odierna resistente, la preventiva concreta individuazione di tutte le specifiche aree costituenti "rotte di migrazione dell'avifauna", che potrebbero anche non coincidere o non "corrispondere" con quelle indicate nell'art. 1 dell'impugnato D.A. n. 1719.

E' parimenti evidente che l'individuazione di ulteriori aree - oltre quelle già previste come ZPS o come Parchi, Riserve, Oasi, aree demaniali, etc. - comporterebbe un prevedibile notevole ampliamento dei territori per i quali vige il divieto ESPRESSO di attività venatoria; ed un siffatto ampliamento risulta verosimilmente "scongiurato" e "scoraggiato" non soltanto dal mondo venatorio, ma anche - e nella misura in cui il suo *agere* si rivela artatamente "elusivo" di un giudizio emesso in sede cautelare dal G.A. - dalla medesima Amministrazione regionale preposta *ex lege* alla tutela ed alla vigilanza di tali rotte !

Ma vi è di più.

La riapertura dell'attività venatoria nell'ambito di una ZPS inscindibile dal punto di vista della "omogeneità" territoriale - quale quella dei Pantani della Sicilia Sud-orientale (sia per la parte ricadente nell'ATC SR2 sia per quella ricadente nella provincia di Ragusa) - è stata autorizzata con D.A. 7 luglio 2009 SENZA

**ALCUNA FORMA DI PROGRAMMAZIONE NE' DI COORDINAMENTO E SENZA  
PREVENTIVA VALUTAZIONE SULL'INCIDENZA DELLA PRESSIONE  
VENATORIA IN TALE AREA RICOMPRESA NELLA RETE NATURA 2000!**

**CIÒ APPARE UNA VERA ENORMITÀ RISPETTO ALLE PREVALENTI  
ISTANZE DI EFFETTIVA TUTELA DEI VALORI COSTITUZIONALMENTE  
GARANTITI, PRIMO FRA TUTTI QUELLO DELLA PROTEZIONE DELLA  
FAUNA SELVATICA!**

In altri termini, come nel ricorso principale, il *periculum* risiede nella specifica lesività dell'azione venatoria, siccome suscettibile *ex se* di incidere pesantemente, ove non regolamentata in modo adeguato e puntuale, sulla consistenza del Bene Ambiente e della Fauna Selvatica.

Conclusivamente, per ciò che attiene alla connotazione di gravità ed irreparabilità che rende giuridicamente rilevante il denunciato "*periculum*", si rileva che - a fronte della vastità e gravità delle denunciate censure - le conseguenze derivanti dalla esecuzione degli illegittimi provvedimenti assunti si pongono in termini di grave minaccia sia per gli ambienti naturali regionali che per le specie selvatiche soprattutto migratrici, consentendo un esercizio venatorio del tutto *extra ordinem*, in relazione ad un bene che costituisce "*patrimonio indisponibile dello Stato, ed è tutelato nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale*" ex art.1 L. n. 157/1992.

Il ricorso risulta peraltro assistito, anche in via derivata, da un sicuro *fumus boni juris*, che contribuisce sensibilmente all'accogliibilità della presente istanza.

Per quanto sopra esposto si chiede

**VOGLIA L' ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

1) Preliminarmente sospendere l'esecuzione dei provvedimenti impugnati, sussistendone i presupposti di legge;

2) Nel merito, annullare i medesimi provvedimenti impugnati, con ogni ulteriore statuizione di legge.

Con riserva di chiedere, nell'auspicata ipotesi di accoglimento del ricorso, il risarcimento di tutti i danni ambientali subiti e subendi per effetto degli impugnati provvedimenti.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Palermo, 21 settembre 2009.

(Avv. Nicola Giudice)

(Avv. Antonella Bonanno)

**ILL.MO SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**DELLA SICILIA - PALERMO**

**ISTANZA DI SOSPENSIONE EX ART. 21, COMMA 9, L. TAR**

I sottoscritti difensori, nell'interesse delle Associazioni odierne ricorrenti in epigrafe indicate;

Premesso il superiore ricorso;

Premesso che deve essere ancora fissata dalla S.V. l'udienza di trattazione in

Camera di Consiglio della istanza di sospensione;

Premesso che l'urgenza dovuta sia alla palese violazione e/o elusione da parte della P.A. resistente dell'ordinanza cautelare n. 730/2009 del 17 luglio 2009, sia alla gravità ed irreparabilità dei danni ambientali scaturenti dai provvedimenti impugnati non consente la dilazione fino alla data della prossima Camera di Consiglio; Sussistendo quindi motivi di estrema gravità ed urgenza costituiti dal notevolissimo danno all'ambiente ed alla fauna selvatica, il quale non solo si è già verificato a causa dell'avvenuta esecuzione del calendario impugnato, ma si aggrava sempre più, così come esposto nella superiore istanza di sospensione;

Per i superiori motivi si chiede che

**VOGLIA LA S.V. ILL.MA**

Ai sensi dell'art. 21, comma 9, della L. n.1034/1971 e s.m.i., ritenuti sussistenti i presupposti di legge, disporre con decreto la sospensione degli effetti dell'atto impugnato, quale misura cautelare provvisoria sino alla data della prossima Camera di Consiglio.

Palermo, 21 settembre 2009.

Avv. Nicola Giudice

Avv. Antonella Bonanno

Ai fini del contributo unificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L. n. 488/93 e s.m.i., i sottoscritti procuratori dichiarano che la presente causa è esente in quanto promossa da Associazioni ambientaliste ONLUS.

Palermo, 21 settembre 2009.

(Avv. Nicola Giudice)

(Avv. Antonella Bonanno)

**RELAZIONI DI NOTIFICA**

A richiesta come in atti, io sottoscritto A.U.G. della Corte d'appello di Palermo, ho notificato e consegnato copia conforme all'originale del suesteso atto a:

- 1) **PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona del Presidente *pro tempore*, domiciliato ope legis presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi, 81, ivi recandomi e consegnando detta copia conforme a mani
  
- 2) **ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE DELLA REGIONE SICILIANA**, in persona dell'Assessore *pro tempore*, domiciliato ope legis presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi, 81 ivi recandomi e consegnando detta copia conforme a mani
  
- 3) **FEDERAZIONE SICILIANA DELLA CACCIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Alessandra Gazzè, Maurizio Lino e Francesco Mistretta, quali procuratori costituiti nel giudizio principale, in Palermo, Via Libertà n. 181, ivi recandomi e consegnando detta copia conforme a mani

A MANI DELL'INCARICATO  
ALLA RICEZIONE DEGLI ATTI

Dott. NICOLETTA SCIANNA  
Off. Giudiziario



4) **A.S.C.N. ASSOCIAZIONE SICILIANA CACCIA E NATURA** in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Evola, in Palermo, Via G. Pacini n. 12, ivi consegnando detta copia conforme a mani

5) **U.N. ENALCACCIA P.T., DELEGAZIONE REGIONALE PER LA SICILIA;** in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Evola, in Palermo, Via G. Pacini n. 12, ivi consegnando detta copia conforme a mani

6) **CONSIGLIO SICILIANO DELLA CACCIA, DELLA PESCA, DELL'AMBIENTE, DELLA CINOFILIA E DELLO SPORT,** in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Evola, in Palermo, Via G. Pacini n. 12, ivi consegnando detta copia conforme a mani

**7) ASSOCIAZIONE C.P.A. - CACCIA, PESCA, AMBIENTE, SEDE REGIONALE**

**SICILIA** in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Evola, in Palermo, Via G. Pacini n.12, ivi consegnando detta copia conforme a mani.

**8) ARCI CACCIA, COMITATO FEDERATIVO SICILIANO**, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Evola, in Palermo, Via G. Pacini n. 12, ivi consegnando detta copia conforme a mani.

**9) ANUU, COMITATO REGIONALE SICILIA**, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Evola, in Palermo, Via G. Pacini n. 12, ivi consegnando detta copia conforme a mani.

**10) A.N.C.A., ASSOCIAZIONE NAZIONALE CACCIATORI**, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.

Giuseppe Evola, in Palermo, Via G. Pacini n. 12, ivi consegnando detta copia conforme a mani

11) **A.N.L.C., ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Evola, in Palermo, Via G. Pacini n. 12, ivi consegnando detta copia conforme a mani

12) **FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Evola, in Palermo, Via G. Pacini n. 12, ivi consegnando detta copia conforme a mani

13) **PARTITO POLITICO CACCIA E AMBIENTE**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Biagio Di Vece, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Palermo, in Palermo, Via Butera n. 6, ivi consegnando detta copia conforme a mani